

Infine, la ricorrente chiede il risarcimento dei danni derivanti da molestie psicologiche.

(¹) Decisione del Consiglio 8 dicembre 2009, 2009/906/PESC, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (GU L 3222, pag. 22).

Ricorso proposto il 18 giugno 2010 — Olive Line International/UAMI — O. International (O-LIVE)

(Causa T-273/10)

(2010/C 221/89)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Olive Line International, S.L. (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. P. Koch Moreno)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: O. International, S.r.l. (Spoleto).

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 aprile 2010, nel procedimento R 4/2009-4:

— condannare il convenuto alle spese del procedimento, e

— condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento in caso di suo intervento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «O-LIVE», per beni e servizi delle classi 3 e 44 — Domanda di marchio comunitario n. 5715008.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo comunitario «Olive Line», registrazione n. 5086657, per beni delle classi 3, 29 e 30; marchio figurativo spagnolo «Olive Line», registrazione n. 2741533, per beni delle classi 3, 29 e 30; marchio denominativo spagnolo «Olive Line», registrazione n. 2525564, per beni della classe 3.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente stabilito che non vi fosse rischio di confusione tra i marchi interessati.

Ricorso proposto il 21 giugno 2010 — Wesergold Getränkeindustrie/UAMI — Lidl Stiftung (WESTERN GOLD)

(Causa T-278/10)

(2010/C 221/90)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG (Rinteln, Germania) (rappresentanti: avv.ti P. Goldenbaum, I. Rohr e T. Melchert)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania)